

Nella Cfc l'utile tassato per trasparenza paga anche alla distribuzione

Doppia imposizione

Le conseguenze della nuova impostazione contenuta nella circolare 18

Fabio Brunelli

Fra i tanti utili approfondimenti contenuti nella circolare dell'agenzia delle Entrate 18/E del 2021 sul regime Cfc, il paragrafo 10 dedicato al trattamento della distribuzione degli utili della Cfc introduce rilevanti novità rispetto al passato, destando tuttavia alcune perplessità in tema di doppia imposizione giuridica.

Si ricorda che in base al comma 10 dell'articolo 167 del Tuir gli utili distribuiti dalla Cfc non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti partecipanti, «fino a concorrenza» dei redditi già assoggettati a tassazione per trasparenza anche nei periodi d'imposta precedenti. Secondo la consolidata prassi dell'Agenzia (circolare 51/E del 2010) l'imposizione per trasparenza del reddito della Cfc «esauriva» il prelievo fiscale su quello stesso reddito, che dunque non doveva essere tassato una seconda volta al momento della distribuzione (anche in presenza di eventuali differenze tra reddito imputato e utile distribuito per effetto di variazioni fiscali). La conseguenza era che l'utile distribuito dovesse essere interamente sterilizzato ove derivante da un reddito già imputato per trasparenza.

La circolare 18/E, richiamando il dettato della direttiva Atad (attuata in Italia dal Dlgs 142/2018, che ha tra l'altro riformulato l'articolo 167 del Tuir) – la quale prevede la possibilità di dedurre dalla base imponibile degli utili distribuiti dalla Cfc gli importi dei redditi che hanno precedentemente formato oggetto di tassazione per trasparenza in capo al socio italiano –, ritiene di considerare superata la

precedente prassi.

Al fine di ottemperare al disposto della direttiva la circolare introduce un meccanismo di memorizzazione dei redditi tassati per trasparenza ("basket"), che vanno a costituire una franchigia all'interno della quale gli utili distribuiti non dovranno scontare (nuova) imposizione in capo al partecipante. Tali utili – che essendo già tassati per trasparenza si considerano dividendi "white" – se eccedenti la franchigia scontreranno sulla differenza l'imposizione ordinaria in capo al socio (ritenuta del 26% in caso di persona fisica; Ires sul 5% in caso di persona giuridica).

Se la scelta di principio di sterilizzare l'utile solo per la parte corrispondente al reddito imputato per trasparenza sembra rispondere in modo aderente all'obiettivo di evitare una doppia imposizione (giuridica) dello stesso reddito in capo al medesimo soggetto (il partecipante), l'esempio proposto dalla circolare con riferimento all'ipotesi di imputazione al socio Ires di un dividendo white percepito dalla Cfc sembra non raggiungere lo scopo a causa di un vizio di prospettiva.

Secondo la circolare, infatti, la sterilizzazione dell'utile distribuito dalla Cfc – per importo pari al dividendo imputato per trasparenza – va operata sull'ammontare lordo di tale utile e non sulla parte imponibile come invece dovrebbe correttamente essere.

In sostanza ad avviso della circolare dopo aver imputato per trasparenza al partecipante il 5%

imponibile del dividendo ricevuto dalla Cfc (ad esempio 5 euro), lo stesso importo dovrebbe essere sottratto dall'utile distribuito (100 euro), con la conseguente residua imponibilità in capo al socio del 5% di 95 euro.

È tuttavia evidente che, così ragionando, il medesimo reddito (il dividendo ricevuto dalla Cfc) dopo essere stato tassato per trasparenza in capo al socio viene di nuovo tassato (quasi interamen-

te) sullo stesso soggetto al momento della distribuzione. Si tratta quindi di un risultato contrario all'obiettivo (evitare la doppia imposizione giuridica) cui è ispirato il meccanismo di sterilizzazione.

Quest'ultimo sarebbe invece raggiunto operando la sterilizzazione – come previsto dalla direttiva – mediante il confronto tra reddito imputato e reddito percepito dal socio, ossia tra i 5 euro tassati per trasparenza e la parte imponibile (sempre 5 euro) dell'utile distribuito. Il medesimo risultato peraltro si otterrebbe – per omogeneità dei termini – alimentando il basket per 100 euro (l'importo lordo del dividendo ricevuto dalla Cfc) e sterilizzando l'utile lordo distribuito al socio (Assonime). Solo in questo modo il principio della trasparenza opera in modo corretto e conforme al suo presupposto, ossia considerando il dividendo ricevuto dalla Cfc come se fosse ricevuto direttamente dal partecipante.

Il vizio di prospettiva in cui incorre la circolare consiste, dunque, nell'assimilare la trasparenza della Cfc a una ipotesi di catena societaria di soggetti residenti, in cui è fisiologico che il dividendo venga tassato a ogni livello (in quel caso l'obiettivo è evitare la doppia imposizione economica, non quella giuridica essendo i soggetti distinti). Il fatto che il reddito virtuale della Cfc si calcoli come se fosse una società residente (cosa che non è) non deve dunque trarre in inganno e far pensare (erroneamente) che debba determinarsi un doppio livello di tassazione sul medesimo reddito in capo all'unico soggetto passivo rappresentato dal partecipante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

Il basket

La circolare 18/E, per rispettare la direttiva Atad, introduce un meccanismo di



memorizzazione dei redditi tassati per trasparenza ("basket"), che vanno a costituire una franchigia all'interno della quale gli utili distribuiti non dovranno scontare (nuova) imposizione in capo al partecipante. Tali utili – che essendo già tassati per trasparenza si considerano dividendi "white" – se eccedenti la franchigia sconteranno sulla differenza l'imposizione ordinaria in capo al socio (ritenuta del 26% in caso di persona fisica; Ires sul 5% in caso di persona giuridica)

Il calcolo

Secondo la circolare dell'agenzia delle Entrate la sterilizzazione dell'utile distribuito dalla Cfc – per importo pari al dividendo imputato per trasparenza – va operata sull'ammontare lordo di tale utile e non sulla parte imponibile come invece dovrebbe correttamente essere